



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza del 16 giugno 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n. 43 del 10 giugno 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Malnate (Va).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 12218 del 23 aprile 2008, il Sindaco del Comune di Malnate (Va), ha chiesto il parere in ordine alla possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato di educatrici, nell'ambito del servizio asilo nido, oltre il limite di 90 giorni, al fine di sostituire il personale assente per motivi diversi dalla maternità e per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Nel sottolineare la necessità di salvaguardare le esigenze dell'utenza debole rappresentata da bambini da tre mesi a tre anni, il Sindaco chiede inoltre chiarimenti in merito al termine della validità delle graduatorie di concorsi per il reclutamento di personale a tempo determinato.

Considerato

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre quesiti; questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che *"non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale"*.

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- c) ha *"carattere generale"*, in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla interpretazione di norme che gli enti territoriali debbono osservare nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa.
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/2006), poiché attiene alle modalità da seguire al fine del rispetto delle norme sulle assunzioni di personale emanate nell'ambito delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica.

Ne consegue, che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Malnate è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

Occorre in via preliminare osservare che la legge finanziaria 2008 ha confermato la diversa disciplina della spesa di personale tra enti locali soggetti e non soggetti al patto di stabilità.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il comune di Malnate, sono tenuti, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L.296/06, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative.

In tale contesto vanno inquadrare le norme della finanziaria 2008, che da un lato intendono favorire la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato incoraggiando i processi di stabilizzazione del personale precario, mentre, dall'altro, riducono le possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nella prospettiva di limitare il riprodursi di nuove forme di precariato negli enti pubblici.

Il disegno del legislatore trova conferma nella modifica intervenuta con l'art.3, comma 79 della L.244/07 che sostituisce integralmente l'articolo 36 del d.lgs 165/2001 con l'obiettivo di limitare il ricorso a forme di lavoro flessibile, che risulta circoscritto ad esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, salve le sostituzioni per maternità per gli enti locali.

Particolari deroghe sono previste dallo stesso articolo ai commi 7 (uffici di supporto alla direzione politica, per i dirigenti, ecc.), 9 (comuni non soggetti al patto di stabilità) e 11 (programmi finanziati dall'UE) ma che riguardano fattispecie diverse da quelle prospettate nel quesito.

Si ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti affinché il Comune di Malnate possa procedere all'assunzione di personale a tempo determinato oltre i 90 giorni.

Alla luce del quadro normativo prima richiamato gli spazi lasciati liberi per un'autonoma programmazione dell'ente locale potrebbero essere orientati:

- a) all'adozione di un progetto di riorganizzazione delle strutture burocratico - amministrative che consenta, nell'ambito del "turn-

over", di assumere personale a tempo indeterminato per il servizio asilo nido, fermo restando il vincolo del contenimento della spesa del personale

- b) alla verifica della possibilità di ricorrere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, avvalendosi della deroga introdotta dall'art.3, comma 120 della legge finanziaria 2008, a condizione che ne ricorrano tutti i presupposti richiamati.

Mentre con riferimento alla seconda questione si osserva che l'art.3, comma 87 della L.244/07 attraverso l'integrazione dell'art. 36 del d.lgs 165/2001 ha stabilito un principio di carattere generale per la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici che è stata portata ad un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, tale principio deve essere applicato alle graduatorie per tutte le forme di assunzione di personale, sia per quelle a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Le norme da ultimo richiamate non comportano alcuna modifica al regime di proroghe dei termini di validità delle graduatorie disposte per le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni nelle assunzioni di personale fin dalla legge finanziaria 2003 (art.34, comma 12 L.289/02) e reiterate, nei diversi anni, fino alla finanziaria 2007 (art.1, comma 536, ultimo periodo, della L.296/06).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
Giancarlo Penco

Il Presidente
Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2008

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini